COMUNE di TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

°°°°°°°°°°°°°°°°°

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, sono invitati a iscriversi **non più tardi del mese di luglio** del corrente anno, negli elenchi integrativi comunali.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana
2) buona condotta morale
3) età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque
4) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise
5) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise d'Appello

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
1) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
2) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato di qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
3) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

IL SINDACO
(ANGELO BARBATI)